



Ordine Degli Ingegneri
Della Provincia di Palermo

Corso Universitario

Esercizio della professione di ingegnere

Lezione n. 8 – I lavori pubblici: Sintesi della Normativa

Il semestre 2021-2022 - 1/04/2024 (15:00)

-

Dott. ing. Renzo Botindari – Comune di Palermo, Ordine ingegneri di Palermo
DING Dipartimento d'Ingegneria Università di Palermo





PARTE I°
LA CRONOLOGIA NORMATIVA



D.Lgs n. 163 - Del 12 aprile 2006,

"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"

DPR n. 207 - Del 5 ottobre 2010

«Regolamento di esecuzione ed attuazione del **D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, n. 163**, recante «*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*»»



LR n. 12 - del 12 luglio 2011

«Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture»
Recepimento del **D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, n. 163** e s.m.i.
e **D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** e s.m.i.



DP n. 13 - del 31 gennaio 2012

Regolamento di esecuzione ed attuazione della **LR n. 12 del 12 luglio 2011**,
Titolo I - Recepimento del **D.Lgs n. 163 del 12 aprile 2006, n. 163** e s.m.i.
e del **D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207** e s.m.i.



D.Lgs 18 aprile 2016, n. 50
«Nuovo Codice dei contratti pubblici»

Circolare recante disposizioni applicative sul Nuovo Codice dei contratti pubblici

(05/05/2016 - Circolare prot. n.86313/DRT del 04/05/2016)



L.R. 17 maggio 2016 n.8

"Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12
per effetto dell'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50"

(31/05/2016 - Art.24 della L.R. del 17 maggio 2016 n. 8)



L.R 26 gennaio 2017, n. 1

Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12
e alla legge regionale 17 maggio 2016, n. 8 in materia di UREGA

(03/02/2017 - L.R 26 gennaio 2017, n. 1 (Dimensione documento: 77265 bytes))



PARTE I°

LA PROGRAMMAZIONE

Cosa si intende per Lavori Pubblici?

L. 11 febbraio 1994, n. 109 - Legge quadro in materia di lavori pubblici

Art.2 - Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione della legge

Ai sensi e per gli effetti della presente legge e del regolamento di cui all'articolo 3, comma 2, si intendono per **lavori pubblici**, le attività di **costruzione, demolizione, recupero, ristrutturazione, restauro e manutenzione di opere ed impianti** anche di presidio e difesa ambientale,

Per **opere pubbliche** si intendono quei manufatti, realizzati da **enti pubblici** per essere fruiti indistintamente dai cittadini, e cioè destinate al conseguimento di un **pubblico interesse**.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 - Codice dei contratti pubblici

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

TITOLO III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

Il programma triennale

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano **il programma triennale** dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Codice dei contratti pubblici

(G.U. n. 91 del 19 aprile 2016)

TITOLO III - PIANIFICAZIONE PROGRAMMAZIONE E PROGETTAZIONE

Art. 21. (Programma degli acquisti e programmazione dei lavori pubblici)

Il programma triennale

1. Le amministrazioni aggiudicatrici adottano **Il programma triennale** dei lavori pubblici, nonché i relativi aggiornamenti annuali.

I programmi sono approvati nel rispetto dei documenti programmatori e in coerenza con il bilancio e, per gli enti locali, secondo le norme che disciplinano la programmazione economico-finanziaria degli enti.



In particolare le amministrazioni aggiudicatrici individuano con **priorità i bisogni** che possono essere soddisfatti tramite la realizzazione di **lavori finanziabili con capitali privati**, in quanto suscettibili di gestione economica.

Lo **schema** di programma triennale e i suoi aggiornamenti annuali sono resi pubblici, prima della loro approvazione, **mediante affissione** nella sede dei soggetti di attuatori, per almeno

60 giorni consecutivi

1. Le amministrazioni aggiudicatrici elaborano uno studio per individuare **il quadro dei bisogni e delle esigenze**, al fine di identificare gli interventi necessari al loro soddisfacimento.

2 Le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di avvalersi degli **studi di fattibilità** presentati da **soggetti pubblici e privati** nella fase di programmazione, ai fini dello sviluppo degli elaborati del **programma triennale** e dell'**elenco annuale**;

ove i soggetti pubblici o privati abbiano corredato le proprie proposte da uno **studio di fattibilità** o di un **progetto preliminare**, le amministrazioni aggiudicatrici hanno facoltà di inserire gli stessi, rispettivamente, nel **programma triennale** o nell'**elenco annuale**.

Programmazione dei lavori pubblici.

Il programma triennale dei lavori pubblici

(D. lgs. 18.04.2016, n. 50 – Art.21 c.3)

Il **programma triennale** dei lavori pubblici e i relativi aggiornamenti annuali contengono i lavori il cui valore stimato

≥ 100.000 euro

previa attribuzione del codice unico di progetto **CUI**, e indicano,

i lavori da avviare nella **prima annualità**,

per i quali deve essere riportata l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,

ovvero disponibili in base a:

- ✓ contributi o risorse dello Stato;
- ✓ delle regioni a statuto ordinario;
- ✓ di altri enti pubblici.

Per i lavori di importo pari o superiore a 1.000.000 euro, ai fini dell'inserimento nell'elenco annuale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente il **progetto di fattibilità tecnica ed economica**.

- ▶ In conformità dello schema-tipo **ogni anno viene redatto**, aggiornando quello precedentemente approvato, deve redigersi un programma dei lavori pubblici da eseguire nel **successivo triennio**.
- ▶ Le priorità' del programma privilegiano **valutazioni di pubblica utilità** rispetto ad altri elementi in conformità' di quanto disposto dal codice.
- ▶ Lo schema di programma e di aggiornamento sono redatti, **entro il 30 settembre di ogni anno ed adottati dall'organo competente entro il 15 ottobre di ogni anno**, è redatto, **entro la stessa data**, l'elenco dei lavori da avviare nell'anno successivo, **con l'indicazione del codice unico di progetto**, previamente richiesto dai soggetti competenti per ciascun lavoro.

I soggetti devono **rispettare le priorità** ivi indicate.

- Nell'ambito di tale ordine sono da ritenere **prioritari i lavori di manutenzione**
- nonché gli interventi per i quali ricorra la possibilità di **finanziamento con capitale privato maggioritario** Sono **fatti salvi** gli interventi imposti da **eventi imprevedibili o calamitosi**,
- nonché le modifiche dipendenti da **sopravvenute disposizioni di legge o regolamentari** ovvero da altri atti amministrativi adottati a livello statale o regionale.
- nonché i lavori di recupero del patrimonio esistente, di **completamento dei lavori già iniziati**, i **progetti esecutivi approvati**,

Opere Incompiute



Ai fini dell'inserimento nel programma triennale, le amministrazioni aggiudicatrici approvano preventivamente, ove previsto, il documento di fattibilità delle alternative progettuali,

2. Le **opere pubbliche incompiute** sono inserite nella programmazione triennale, ai fini del loro completamento ovvero per l'individuazione di soluzioni alternative quali il riutilizzo,

anche ridimensionato, la cessione a titolo di corrispettivo per la realizzazione di altra opera pubblica, la vendita o la demolizione.

(per gli anni 2019, 2020 e 2021 si possono avviare le procedure di affidamento della progettazione e dell'esecuzione nelle more dell'erogazione delle risorse assegnate agli stessi e finalizzate all'opera con provvedimento legislativo o amministrativo) ai sensi dell'art. 1, comma 5, della legge n. 55 del 2019 e dell'art. 13, comma 2, lettera a), legge n. 21 del 2021).

(Programmazione dei lavori pubblici.)
L'Elenco Annuale

L'elenco annuale predisposto dalle amministrazioni aggiudicatrici deve essere **approvato unitamente al bilancio preventivo**, di cui costituisce parte integrante,


Un lavoro non inserito nell'elenco annuale

può essere realizzato solo sulla base di un **autonomo piano finanziario** che non utilizzi risorse già previste tra i mezzi finanziari dell'amministrazione al momento della formazione dell'elenco, **fatta eccezione** per le risorse rese disponibili a seguito di **ribassi d'asta** o di **economie**.

I progetti dei lavori degli enti locali ricompresi nell'elenco annuale devono essere **conformi agli strumenti urbanistici** vigenti o adottati.

L'elenco annuale deve contenere **l'indicazione dei mezzi finanziari stanziati** sullo stato di previsione o sul proprio bilancio,

ovvero disponibili in base a contributi o risorse dello Stato, delle regioni a statuto ordinario o di altri enti pubblici, già stanziati nei rispettivi stati di previsione o bilanci,



PARTE I°
I LIVELLI DI PROGETTAZIONE

La progettazione in materia di lavori pubblici si articola, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici:

progetto di fattibilità tecnica ed economica;

progetto definitivo;

progetto esecutivo.

(D. lgs. 18.04.2016, n. 50 – Art.23 c.1)

La Progettazione è intesa ad assicurare:

- a) il soddisfacimento dei **fabbisogni della collettività**;
- b) la **qualità** architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell'opera;
- c) la **conformità alle norme** ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e paesaggistici, normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza;
- d) un **limitato consumo del suolo**;
- e) il **rispetto dei vincoli** idro-geologici, sismici e forestali etc;
- f) il **risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico** nella realizzazione e nella successiva vita dell'opera, valutazione del ciclo di vita e della **manutenibilità** delle opere;
- g) la **compatibilità** con le **preesistenze archeologiche**;
- h) la **razionalizzazione** delle attività di **progettazione** e verifiche attraverso metodi e strumenti elettronici (modellazione per l'edilizia e le infrastrutture);
- i) la **compatibilità** geologica, geomorfologica, idrogeologica;
- l) **accessibilità e adattabilità** (disposizioni vigenti in materia di barriere architettoniche).

Art. 23 - LIVELLI DELLA PROGETTAZIONE

La progettazione si articola, nel rispetto dei vincoli esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti, secondo tre livelli di successivi approfondimenti tecnici:

Progetto di fattibilità tecnica ed economica;

Progetto Definitivo;

Progetto Esecutivo

Progetto di fattibilità tecnica ed economica	Progetto definitivo	Progetto esecutivo
a) relazione illustrativa;	a) relazione generale	a) relazione generale
b) relazione tecnica;	b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;	b) relazioni specialistiche;
c) studio di prefattibilità ambientale;	e) studio di impatto ambientale ove previsto dalle vigenti normative ovvero studio di fattibilità ambientale;	
d) studi necessari per un'adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l'opera;	c) rilievi plano- altimetrici e studio dettagliato di inserimento urbanistico;	
e) planimetria generale e elaborati grafici;	d) elaborati grafici;	c) elaborati grafici comprensivi anche di quelli delle strutture, degli impianti e di ripristino e miglioramento ambientale;
	f) calcoli delle strutture e degli impianti;	d) calcoli esecutivi delle strutture e degli impianti;
		e) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti;
f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al D.Lgs. n. 2 ;	h) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze; n) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesura dei piani di sicurezza;	f) piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e quadro di incidenza della manodopera;
g) calcolo sommario della spesa;	m) computo metrico estimativo;	g) computo metrico estimativo
h) quadro economico di progetto;	o) quadro economico con l'indicazione dei costi della sicurezza	e quadro economico;
		h) cronoprogramma;
	l) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;	i) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;
1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:	g) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;	l) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;
i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili.	i) piano particellare di esproprio;	m) piano particellare di esproprio.

Confrontiamo

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica

individua, tra più soluzioni, quella che presenta **il miglior rapporto tra costi e benefici per la collettività**, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire e redatto secondo:

(D. lgs. 18.04.2016, n. 50 – Art.23 c.6)

svolgimento di indagini geologiche, idrogeologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche, sismiche, storiche, paesaggistiche ed urbanistiche;

verifiche sulla **possibilità del riuso** del patrimonio immobiliare esistente e della rigenerazione delle aree dismesse;

verifiche preventive **dell'interesse archeologico**;

studi di **fattibilità ambientale e paesaggistica**;

evidenzia le aree impegnate, le relative eventuali fasce di rispetto e le occorrenti misure di **salvaguardia**;

diagnosi energetiche dell'opera in progetto, (contenimento dei consumi energetici e misure per la produzione e il recupero di energia) anche con riferimento all'impatto sul piano economico-finanziario dell'opera;

caratteristiche prestazionali/funzionali (descrizione delle misure di compensazioni e di mitigazione dell'impatto ambientale);

limiti di spesa dell'infrastruttura da realizzare tale, già in sede di approvazione, salvo circostanze imprevedibili, da individuare la localizzazione o il tracciato, nonché le opere compensative o di mitigazione dell'impatto ambientale e sociale necessarie.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica

individua, tra più soluzioni, quella che presenta il **miglior rapporto tra costi e benefici** per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire.

Nel progetto di fattibilità tecnica ed economica, il progettista sviluppa, nel rispetto del quadro esigenziale, **tutte le indagini e gli studi necessari** per la definizione degli aspetti *della scheda precedente*,

nonché **gli elaborati grafici** per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, secondo le modalità previste nel regolamento,

ivi compresa la scelta in merito alla possibile suddivisione in **lotti funzionali**.

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica deve consentire, ove necessario, l'avvio della **procedura espropriativa**.

comma così sostituito dall'art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019)

(D. lgs. 18.04.2016, n. 50 –
Art.23 c.5)

Il progetto definitivo individua compiutamente i lavori da realizzare

(D. lgs. 18.04.2016, n. 50 – Art.23 c.7)

il progetto definitivo contiene

Il **progetto definitivo** individua compiutamente i lavori da realizzare, nel rispetto delle **esigenze**, dei **criteri**, dei **vincoli**, degli **indirizzi** e delle indicazioni stabiliti dalla stazione appaltante e, ove presente, dal **progetto di fattibilità**;

il progetto definitivo contiene, altresì,

tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio delle prescritte autorizzazioni e approvazioni, nonché la **quantificazione definitiva del limite di spesa** per la realizzazione e del relativo **cronoprogramma**

attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei **prezzari** predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Il progetto esecutivo, redatto in conformità al progetto definitivo

(D. lgs. 18.04.2016, n. 50 – Art.23 c.8)

Gli oneri

Determina in **ogni dettaglio** i lavori da realizzare, il relativo **costo** previsto, il **cronoprogramma** coerente con quello del progetto definitivo, Sviluppato ad un livello di definizione tale che **ogni elemento sia identificato** in: forma, tipologia, qualità, dimensione e prezzo.

Il progetto esecutivo deve essere, altresì, corredato da apposito **piano di manutenzione dell'opera** e delle sue parti in relazione al ciclo di vita.

11. **Gli oneri** inerenti alla progettazione, ivi compresi quelli relativi al dibattito pubblico, alla direzione dei lavori, alla vigilanza, ai collaudi, agli studi e alle ricerche connessi, alla redazione dei piani di sicurezza e di coordinamento, quando previsti ai sensi del [decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81](#), alle prestazioni professionali e specialistiche, necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio, **possono essere fatti gravare sulle disponibilità finanziarie della stazione appaltante** cui accede la progettazione medesima. Ai fini dell'individuazione dell'importo stimato il conteggio deve ricomprendere tutti i servizi, ivi compresa la direzione dei lavori, in caso di affidamento allo stesso progettista esterno.

(ai sensi dell'art. 1, comma 4, della legge n. 55 del 2019, come modificato dall'art. 13, comma 4, legge n. 21 del 2021, per gli anni 2019, 2020 e 2021 si possono avviare le relative procedure di affidamento anche in caso di disponibilità di finanziamenti limitati alle sole attività di progettazione)

le spese tecniche

11-bis. Tra le spese tecniche da prevedere nel quadro economico di ciascun intervento sono comprese le spese di carattere strumentale sostenute dalle amministrazioni aggiudicatrici in relazione all'intervento.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019)

11-ter. Le spese strumentali, incluse quelle per sopralluoghi, riguardanti le attività finalizzate alla stesura del piano generale degli interventi del sistema accentrato delle manutenzioni di cui all'articolo 12 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 sono a carico delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze trasferite all'Agenzia del demanio.

(comma introdotto dall'art. 1, comma 20, lettera a), della legge n. 55 del 2019)

Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto

12. Le progettazioni definitiva ed esecutiva sono, preferibilmente, svolte dal medesimo soggetto, onde garantire **omogeneità e coerenza al procedimento**.

In caso di motivate ragioni di **affidamento disgiunto**, il nuovo progettista deve accettare l'attività progettuale svolta in precedenza.

In caso di **affidamento esterno della progettazione**, che ricomprensca, entrambi i livelli di progettazione, l'avvio della progettazione esecutiva è condizionato alla determinazione delle stazioni appaltanti sulla progettazione definitiva.

In **sede di verifica** della coerenza tra le varie fasi della progettazione, si applica quanto previsto dall'[articolo 26, comma 3](#).

1. Gli **elaborati grafici esecutivi**, eseguiti con i procedimenti piu' idonei, sono costituiti, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento:
 - a) dagli elaborati che sviluppano nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto definitivo;
 - b) dagli elaborati che risultino necessari all'esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli studi e di indagini eseguite in sede di progettazione esecutiva;
 - c) dagli elaborati di tutti i particolari costruttivi;
 - d) dagli elaborati atti ad illustrare le modalita' esecutive di dettaglio;
 - e) dagli elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte dagli organismi competenti in sede di approvazione dei progetti preliminari, definitivi o di approvazione di specifici aspetti dei progetti;
 - f) dagli elaborati di tutti i lavori da eseguire per soddisfare le esigenze di cui all'articolo 15, comma 9;
 - g) dagli elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei componenti prefabbricati; h) dagli elaborati che definiscono le fasi costruttive assunte per le strutture.
2. Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.

- a.1) LAVORI A MISURA, A CORPO, IN ECONOMIA;
- a.2) ONERI DELLA SICUREZZA, NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA;

b) SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE PER:

- 1- lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto;
- 2- rilievi, accertamenti e indagini;
- 3- allacciamenti ai pubblici servizi;
- 4- imprevisti;
- 5- acquisizione aree o immobili e pertinenti indennizzi;
- 6- accantonamento;
- 7- spese di cui agli spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività preliminari, al coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, all'assistenza giornaliera e contabilità, l'importo relativo nella misura corrispondente alle prestazioni che dovranno essere svolte dal personale dipendente;
- 8- spese per attività tecnico amministrative connesse alla progettazione, di supporto al responsabile del procedimento, e di verifica e validazione;
- 9- eventuali spese per commissioni giudicatrici;
- 10- spese per pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche;
- 11- spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo statico ed altri eventuali collaudi specialistici;
- 12- I.V.A., eventuali altre imposte e contributi dovuti per legge.

1. Il **calcolo sommario della spesa** è effettuato, per quanto concerne le opere o i lavori, applicando alle quantità caratteristiche degli stessi, i corrispondenti prezzi parametrici dedotti dai costi standardizzati determinati dall'Osservatorio.

In assenza di costi standardizzati, applicando parametri desunti da interventi simili realizzati, ovvero redigendo un computo metrico estimativo di massima.

2. Il **quadro economico**, articolato secondo quanto previsto comprende, **oltre all'importo per lavori** determinato nel calcolo sommario della spesa,

gli **oneri della sicurezza non soggetti a ribasso**, determinati in base alla **stima sommaria** e le somme a disposizione della stazione appaltante, determinate **attraverso valutazioni effettuate in sede di accertamenti preliminari**.

1. Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi, **vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo**, secondo quanto specificato all'articolo 32, integrati, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime modalita'.

Art. 32 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo (art. 34, d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000) 1. Il computo metrico estimativo viene redatto applicando alle quantita' delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari. Tali prezzi sono dedotti dai vigenti prezzari della stazione appaltante nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 133, comma 8, del codice, o, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata.

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante analisi:

- a) applicando alle quantita' di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantita' unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;
- b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;
- c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

1. Il computo metrico estimativo del progetto esecutivo costituisce l'integrazione e l'aggiornamento del computo metrico estimativo redatto in sede di progetto definitivo, nel rispetto degli stessi criteri e delle stesse indicazioni precisati all'articolo 41.

Art. 41 Elenco dei prezzi unitari (art. 43, d.P.R. n. 554/1999)

Num. Ord. LAVORO	DESCRIZIONE DELLA VOCE E DEGLI ELEMENTI	Quantità	IMPORTI		costo %
			numero	TITOLI	
	RIPORTO				
	ANALISI DEI PREZZI				
Nr. 1 A.01.001	Miscelata (destinata per impieghi in L. 230 - Cementazione) - costo di trasporto metro: 0,70 - prezzo di acquisto cemento: 230,00 kg = 6,90 - consumo cemento di ... gr/m ³ : 1,1 - consumo di olio a grasso: Kg/m ³ : 0,10 - mano d'opera: 7% - valore delle macchine = Euro (1075,00)				
	ELEMENTI				
	MANODOPERA				
	[E] [A.01.001] Operaio specializzato in manutenzione edile/mo	0,000	31,00	0,00	60,10
	totale manodopera euro			31,00	
	MATERIALI				
	[E] [A.01.002] Olio lubrificante per motori a scoppio: 5kg	0,000	0,00	0,00	0,00
	totale materiali euro			0,00	
	TOTALE ALTRE FORNITURE E PRESTAZIONI				
	[L] Quote di trasporto/scarico (prezzo 500/5184,47/10075,00) Euro	1,000	2,00	2,00	35,70
	[L] Prezzi di ricambio (prezzo 17.5104,57/20170,00) corpo	1,000	0,00	0,00	0,00
	[E] [A.01.002] Olio per motori a combustione: 1	1,000	0,01	0,01	0,04
	[L] Additivo speciale per olio lubrificante (prezzo 0,07/0,10) n.	1,000	0,07	0,07	0,64
	totale altre forniture e prestazioni euro			2,08	
	Incasso assicurativo 4,57%				
	Incasso euro			10,00	100,00
	Spese Generali 14,00% * 0,0000 euro			0,00	
	Incasso euro			12,51	
	Imposta 13% * (12,51) euro			1,59	
	TOTALE euro: ore			13,70	
	CONFELEMENTARI				
Nr. 7 A.01.001	Taglio	ore/m ²		0,00	
Nr. 8 A.01.002	Giunta per motori a combustione	ore/litro		0,00	
Nr. 9 A.01.002	Olio lubrificante per motori a scoppio	ore/Kg		0,00	
	A RIPORTARE				

2. Per eventuali voci mancanti il relativo prezzo viene determinato mediante **analisi**:

a) applicando alle quantità di materiali, mano d'opera, noli e trasporti, necessari per la realizzazione delle quantità unitarie di ogni voce, i rispettivi prezzi elementari dedotti da listini ufficiali o dai listini delle locali camere di commercio ovvero, in difetto, dai prezzi correnti di mercato;

b) aggiungendo ulteriormente una percentuale variabile tra il tredici e diciassette per cento, a seconda della importanza, della natura, della durata e di particolari esigenze dei singoli lavori, per spese generali;

c) aggiungendo infine una percentuale del dieci per cento per utile dell'esecutore.

Num. ordine	INDICAZIONE DEI LAVORI E DELLE SOMMINISTRAZIONI	DIMENSIONI				Quantità	IMPORTI	
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso		Unitario	Totale
Nr.1	A.001 Scavo di sbancamento o spleamento per qualsiasi opera in materie di qualsiasi natura e consistenza esclusa la roccia da mina, il tutto eseguito completamente a mano e con un primo paleggiamento. Scavo per interrato (*par.ug.=1+(4*4)-0,33)	16,67	5,00	7,00	2,300			
	Scavo per fondazioni piano terra		5,00	3,00	0,800			
	Scavo per fondazioni piano terra		10,00	7,00	0,800			
	Sommario mc.					1.409,94	19,93	28.100,10

1. Il **computo metrico estimativo** viene redatto applicando alle quantità delle lavorazioni i prezzi unitari riportati nell'elaborato elenco dei prezzi unitari.

Tali prezzi sono dedotti dai vigenti **prezzari** della stazione appaltante, in mancanza della corrispondente voce nei prezzari, dai listini ufficiali vigenti nell'area interessata.

Quando il progetto definitivo è posto a base di gara le quantità totali delle singole lavorazioni sono ricavate da computi di quantità parziali, con indicazione puntuale dei corrispondenti elaborati grafici;

le singole lavorazioni, risultanti dall'aggregazione delle rispettive voci dedotte dal computo metrico estimativo, sono poi raggruppate, in sede di redazione dello schema di contratto e del bando di gara, ai fini della definizione dei gruppi di categorie ritenute omogenee di cui. Tale aggregazione avviene in forma tabellare con riferimento alle specifiche parti di opere cui le aliquote si riferiscono.

Art. 32 Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto definitivo (art. 34, d.P.R. n. 554/1999, art. 5, comma 1, d.m. ll.pp. n. 145/2000)

1. La relazione fornisce i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalità dell'intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici attesi:

a) descrive, con espresso riferimento ai singoli punti della relazione illustrativa del progetto preliminare, i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell'inserimento dell'intervento sul territorio, le caratteristiche prestazionali e descrittive dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l'economia di gestione;

b) riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la geologia, la topografia, l'idrologia, le strutture e la geotecnica; riferisce, inoltre, in merito agli aspetti riguardanti le interferenze, gli espropri, il paesaggio, l'ambiente e gli immobili di interesse storico, artistico ed archeologico che sono stati esaminati e risolti in sede di progettazione attraverso lo studio di fattibilità ambientale, in particolare riferisce di tutte le indagini e gli studi integrativi di quanto sviluppato in sede di progetto preliminare;

c) indica le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere utilizzate per la realizzazione dell'intervento con la specificazione della capacità complessiva;

d) indica le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;

e) riferisce in merito all'idoneità delle reti esterne dei servizi atti a soddisfare le esigenze connesse all'esercizio dell'intervento da realizzare;

f) riferisce in merito alla verifica sulle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;

g) attesta la rispondenza al progetto preliminare ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; contiene le motivazioni che hanno indotto il progettista ad apportare variazioni alle indicazioni contenute nel progetto preliminare;

h) riferisce in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architettonica;

i) riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell'opera eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto preliminare

Art. 26 Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo (artt. 27 e 28, d.P.R. n. 554/1999)

A completamento di quanto contenuto nella relazione generale, il progetto definitivo deve comprendere, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, almeno le seguenti relazioni tecniche, sviluppate - anche sulla base di indagini integrative di quelle eseguite per il progetto preliminare - ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo:

- a) relazione geologica;
- b) relazioni idrologica e idraulica;
- c) relazione sulle strutture;
- d) relazione geotecnica;
- e) relazione archeologica;
- f) relazione tecnica delle opere architettoniche;
- g) relazione tecnica impianti;
- h) relazione che descrive la concezione del sistema di sicurezza per l'esercizio e le caratteristiche del progetto;
- i) relazione sulla gestione delle materie;
- l) relazione sulle interferenze:
 - 1) planimetria con individuazione di tutte le interferenze (scala non inferiore a 1:2000), contenente i risultati della ricerca e censimento di tutte le interferenze.
 - 2) relazione giustificativa della risoluzione delle singole interferenze;
 - 3) progetto dell'intervento di risoluzione della singola interferenza: per ogni sottoservizio interferente dovranno essere redatti degli specifici progetti di risoluzione dell'interferenza stessa.

Il piano di sicurezza e di coordinamento e' il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni piu' idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 16, comma 1, punto a.2).

La relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attivita' delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.


Il quadro di incidenza della manodopera e' il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro.

Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantita' di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.

Il progetto esecutivo e' corredato dal **cronoprogramma delle lavorazioni**.

Il cronoprogramma e' composto da un diagramma che rappresenta graficamente la pianificazione delle lavorazioni gestibili autonomamente, nei suoi principali aspetti dal punto di vista della sequenza logica, dei tempi e dei costi.

Nel calcolo del tempo contrattuale deve tenersi conto della prevedibile incidenza dei giorni di andamento stagionale sfavorevole.



1. Il capitolato speciale prestazionale contiene:

- a) l'indicazione delle necessità funzionali, dei requisiti e delle specifiche prestazioni che dovranno essere presenti nell'intervento in modo che questo risponda alle esigenze della stazione appaltante e degli utilizzatori, nel rispetto delle rispettive risorse finanziarie;
- b) la specificazione delle opere generali e delle eventuali opere specializzate comprese nell'intervento con i relativi importi;
- c) una tabella dei criteri e sub-criteri in cui l'intervento è suddivisibile, necessaria per l'applicazione della metodologia di determinazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.

1. Lo **schema di contratto** contiene, per quanto non disciplinato dal presente regolamento e dal capitolato generale, se menzionato nel bando o nell'invito, le clausole dirette a regolare il rapporto tra stazione appaltante ed esecutore, in relazione alle caratteristiche dell'intervento con particolare riferimento a:

- a) termini di esecuzione e penali;
- b) programma di esecuzione dei lavori;
- c) sospensioni o riprese dei lavori;
- d) oneri a carico dell'esecutore;
- e) contabilizzazione dei lavori a misura e a corpo;
- f) liquidazione dei corrispettivi;
- g) controlli;
- h) specifiche modalita' e termini di collaudo;
- i) modalita' di soluzione delle controversie.

2. Allo schema di contratto e' allegato il capitolato speciale, che riguarda le prescrizioni tecniche da applicare all'oggetto del singolo contratto.

CONTRATTO

PER LA REALIZZAZIONE DI UNA STRUTTURA RESIDENZIALE SOCIO-RIABILITATIVA PER PAZIENTI PSICHIATRICI DEL 4° DISTRETTO DELLA ASL RM/A, CORRISPONDENTE AL 4° MUNICIPIO DEL COMUNE DI ROMA.

Il giorno _____ del mese di _____ dell'anno 2011 nella sede della ASL RM/A, via Ariosto 3/A, in esecuzione della deliberazione n. _____ del _____:

T. F. A.

La ASL RM / A (C.F. 04705670002), rappresentata dal Commissario Straordinario, Prof. Dott. Corrado Riccardi, con sede in Roma, Via Ariosto 3/A, in qualità di soggetto, per iscritto, viene chiamata "ASL".

E.

La Cooperativa Sociale _____ con sede in _____ codice fiscale c/a partita IVA n. _____ rappresentata dal Presidente o Rappresentante Legale per tempo incaricato per la durata di _____ anni/anni _____ Via _____, _____, della quale, di euro/dollari, 22 quote. Codice Fiscale _____ viene iscritta dall'art. 3 della Legge 15 novembre 1990 n. 460, di attuazione da art. di aver pieno capacità di contrattare con la Pubblica Amministrazione, non divisa in quote, in regola con gli obblighi previsti dalla Legge 2 aprile 1985 n. 482 e successive modificazioni in materia di "disciplina delle associazioni obbligate". Detta Cooperativa, per iscritto, sarà indicata di seguito come "Cooperativa".

Tutte le parti, tra le loro parti, così costituite, si stipulano e convalidano quanto segue:

ART. 1

La Cooperativa si impegna ad accogliere, mantenere e riabilitare presso la propria struttura alitativa sito in Roma, Via _____, gruppo pazienti con diagnosi psichica in possesso dei seguenti requisiti:

- residenza nel Comune di Roma, in codice postale situato nel DSM della ASL RM/A;
- età superiore ai 18 anni.

ART. 2

Fanno parte integrante di questo Contratto e costituiscono obbligo contrattuale tra le parti il Capitolato Speciale d'Opere, il Progetto Operativo ad esso allegato e l'offerta presentata dalla Cooperativa in sede di procedura di gara.

ART. 3

Il presente Contratto decorre dal _____ giorno _____ multidivisibile data di esecuzione della delibera di aggiudicazione, e scade, senza necessità di rinnovo, il _____.

Alla scadenza di ogni annualità si procederà alla verifica della qualità del servizio reso secondo le modalità indicate nel Capitolato d'Opere Speciale. In caso di esito negativo la A.S.L. procederà a risolvere il contratto in danno della Cooperativa e ad affidare il

1

3. Il **capitolato speciale d'appalto** e' diviso in due parti, l'una contenente la descrizione delle lavorazioni e l'altra la specificazione delle prescrizioni tecniche; esso illustra in dettaglio:

a) nella **prima parte** tutti gli elementi necessari per una compiuta definizione tecnica ed economica dell'oggetto dell'appalto, anche ad integrazione degli aspetti non pienamente deducibili dagli elaborati grafici del progetto esecutivo;

b) nella **seconda parte** le modalita' di esecuzione e le norme di misurazione di ogni lavorazione, i requisiti di accettazione di materiali e componenti, le specifiche di prestazione e le modalita' di prove nonche', ove necessario, in relazione alle caratteristiche dell'intervento, l'ordine da tenersi nello svolgimento di specifiche lavorazioni;

CAPITOLO 1

OGGETTO, FORMA E AMMONTARE DELL'APPALTO - AFFIDAMENTO E CONTRATTO - VARIAZIONI DELLE OPERE

Art 1.1 OGGETTO DELL'APPALTO

L'appalto ha per oggetto l'esecuzione di tutte le opere e provviste occorrenti per eseguire e dare completamente ultimati i lavori di:

Sono compresi nell'appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro completamente compiuto, secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato speciale d'appalto, con le caratteristiche tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo dell'opera e relativi legami dei quali l'Appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

Sono altresì compresi, se recepiti dalla Stazione appaltante, i miglioramenti e le provviste migliorative e aggiuntive contenute nell'offerta tecnica presentata dall'appaltatore, senza ulteriori oneri per la Stazione appaltante.

L'esecuzione dei lavori è sempre e comunque effettuata secondo le regole dell'arte e l'Appaltatore deve conformarsi alla massima diligenza nell'adempimento dei propri obblighi.

Al fine dell'art. 3 comma 5 della Legge 126/2010 e s.m.i. il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all'intervento è e il Codice Unico di Progetto (CUP) dell'intervento è

Art 1.2 FORMA DELL'APPALTO

Il presente appalto è dato ai con offerta di

Nell'appalto a corpo il corrispettivo considererà in una somma determinata, fissa ed invariabile riferita globalmente all'opera nel suo complesso ovvero alle Categorie (o Corpi d'opera) componenti.


Nell'appalto a misura, invece, il corrispettivo considererà nell'individuazione di un prezzo per ogni unità di misura di lavorazione o di opera finita, da applicare alle quantità eseguite di lavorazione o di opera. Pertanto, il prezzo di un appalto a misura risulterà variabile.

In linea generale, si dovranno avere i seguenti criteri di offerta in base alla tipologia di appalto:

Tipo di appalto	Criteri di offerta
A MISURA	Offerta con unico ribasso Offerta a prezzi unitari
A CORPO	Offerta con unico ribasso Offerta a prezzi unitari
A CORPO E MISURA	Offerta a prezzi unitari

1. Lo studio di impatto ambientale, ove previsto dalla normativa vigente, e' redatto secondo le norme tecniche che disciplinano la materia ed e' predisposto contestualmente al progetto definitivo sulla base dei risultati della fase di selezione preliminare dello studio di impatto ambientale, nonche' dei dati e delle informazioni raccolte nell'ambito del progetto stesso anche con riferimento alle cave e alle discariche.

2. Lo studio di fattibilita' ambientale, tenendo conto delle elaborazioni a base del progetto definitivo, approfondisce e verifica le analisi sviluppate nella fase di redazione del progetto preliminare, ed analizza e determina le misure atte a ridurre o compensare gli effetti dell'intervento sull'ambiente e sulla salute, ed a riqualificare e migliorare la qualita' ambientale e paesaggistica del contesto territoriale avuto riguardo agli esiti delle indagini tecniche, alle caratteristiche dell'ambiente interessato dall'intervento in fase di cantiere e di esercizio, alla natura delle attivita' e lavorazioni necessarie all'esecuzione dell'intervento, e all'esistenza di vincoli sulle aree interessate.



Art. 29 Calcoli delle strutture e degli impianti (art. 31, d.P.R. n. 554/1999)

1. I calcoli delle strutture e degli impianti devono consentire di determinare tutti gli elementi dimensionali, dimostrandone la piena compatibilita' con l'aspetto architettonico ed impiantistico e piu' in generale con tutti gli altri aspetti del progetto.

I calcoli delle strutture comprendono i criteri di impostazione del calcolo, le azioni, i criteri di verifica e la definizione degli elementi strutturali principali che interferiscono con l'aspetto architettonico e con le altre categorie di opere.

2. I calcoli degli impianti devono permettere, altresì, la definizione degli eventuali volumi tecnici necessari e, per quanto riguarda le reti e le apparecchiature degli impianti, anche la specificazione delle caratteristiche.

3. I calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture e degli impianti devono essere sviluppati ad un livello di definizione tale che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

Art. 30 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo (art. 32, d.P.R. n. 554/1999)

Il disciplinare descrittivo e prestazionale precisa, sulla base delle specifiche tecniche, tutti i contenuti prestazionali tecnici degli elementi previsti nel progetto.

Il disciplinare contiene, inoltre, la descrizione, anche sotto il profilo estetico, delle caratteristiche, della forma e delle principali dimensioni dell'intervento, dei materiali e di componenti previsti nel progetto.



PARTE I°

I RUOLI TECNICI IN AMBITO NORMATIVO

Il Committente

**Il Responsabile unico del Procedimento
(R.U.P.)**

Il Progettista

L'Appaltatore

Il Coordinatore della Sicurezza

Il Verificatore

Il Direttore dei lavori

Il Collaudatore



Quando Nominare un R.U.P.

Per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano nell'atto di adozione o di aggiornamento dei programmi, ovvero nell'atto di avvio relativo ad ogni singolo intervento, per le esigenze non incluse in programmazione, un Responsabile Unico del procedimento (RUP) per le fasi della programmazione, della progettazione, dell'affidamento, dell'esecuzione.



Fatto salvo per le stazioni appaltanti che non sono pubbliche amministrazioni e enti pubblici, **il RUP è nominato con atto formale del soggetto responsabile dell'unità organizzativa, che deve essere di livello apicale**, tra i dipendenti di ruolo **addetti all'unità medesima**, dotati del necessario **livello di inquadramento giuridico** in relazione alla struttura della pubblica amministrazione e di **competenze professionali adeguate** in relazione ai compiti per cui è nominato; la **sostituzione del RUP** individuato nella fase di programmazione, non comporta modifiche alla stessa. Laddove sia accertata la **carenza nell'organico della suddetta unità organizzativa**, il RUP è nominato tra gli altri dipendenti in servizio. **L'ufficio di RUP è obbligatorio e non può essere rifiutato.**

Il Nominativo del R.U.P.

(Art. 31 c.2)



Il nominativo del RUP è **indicato nel bando** o avviso con cui si indice la gara per l'affidamento del contratto di lavori, servizi, forniture, ovvero, nelle procedure in cui non vi sia bando o avviso con cui si indice la gara, nell'invito a presentare un'offerta.

3. Il RUP, ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), **svolge tutti i compiti** relativi alle procedure di:

di programmazione,

progettazione,

affidamento

esecuzione previste dal presente codice,

che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.

Oltre ai compiti specificatamente previsti da altre disposizioni del codice, in particolare, il RUP:

(Art. 31 c.4)



- a) formula proposte e fornisce dati e informazioni al fine della predisposizione del programma triennale dei lavori pubblici e dei relativi aggiornamenti annuali, nonché al fine della predisposizione di ogni altro atto di programmazione di contratti pubblici di servizi e di forniture e della predisposizione dell'avviso di preinformazione;
- b) cura, in ciascuna fase di attuazione degli interventi, il controllo sui livelli di prestazione, di qualità e di prezzo determinati in coerenza alla copertura finanziaria e ai tempi di realizzazione dei programmi;
- c) cura il corretto e razionale svolgimento delle procedure;
- d) segnala eventuali disfunzioni, impedimenti, ritardi nell'attuazione degli interventi;
- e) accerta la libera disponibilità di aree e immobili necessari;
- f) fornisce all'amministrazione aggiudicatrice i dati e le informazioni relativi alle principali fasi di svolgimento dell'attuazione dell'intervento, necessari per l'attività di coordinamento, indirizzo e controllo di sua competenza e sorveglia la efficiente gestione economica dell'intervento;
- g) propone all'amministrazione aggiudicatrice la conclusione di un accordo di programma, ai sensi delle norme vigenti, quando si rende necessaria l'azione integrata e coordinata di diverse amministrazioni;
- h) propone l'indizione o, ove competente, indice la conferenza di servizi ai sensi della [legge 7 agosto 1990, n. 241](#), quando sia necessario o utile per l'acquisizione di intese, pareri, concessioni, autorizzazioni, permessi, licenze, nulla osta, assensi, comunque denominati;
- i) verifica e vigila sul rispetto delle prescrizioni contrattuali nelle concessioni.

(Art. 31 c.5)



5. Con il regolamento di cui all'[articolo 216, comma 27-octies](#) è definita una disciplina di maggiore dettaglio sui compiti specifici del RUP, sui **presupposti e sulle modalità di nomina**, nonché sugli ulteriori requisiti di professionalità rispetto a quanto disposto dal presente codice, in relazione alla complessità dei lavori.

Con il medesimo regolamento di cui all'[articolo 216, comma 27-octies](#) sono determinati, altresì, **l'importo massimo e la tipologia dei lavori**, servizi e forniture **per i quali il RUP può coincidere con il progettista, con il direttore dei lavori o con il direttore dell'esecuzione.**

Fino alla data di entrata in vigore del regolamento di cui all'[articolo 216, comma 27-octies](#), si applica la disposizione transitoria ivi prevista.

(comma così modificato dall'art. 1, comma 20, lettera e), della legge n. 55 del 2019) (Si vedano ora le [Linee Guida n. 3 di ANAC](#))

Qualità del R.U.P.

(Art. 31 c.6 e c.7)

Gli incarichi

(Art. 31 c.8)

Per i lavori e i servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura il RUP **deve essere un tecnico (*)**; ove non sia presente tale figura professionale, le competenze sono attribuite al responsabile del servizio al quale attiene il lavoro da realizzare.

Nel caso di **appalti di particolare complessità** in relazione all'opera da realizzare ovvero alla specificità della fornitura o del servizio, che richiedano necessariamente **valutazioni e competenze altamente specialistiche**, il responsabile unico del procedimento propone alla stazione appaltante di conferire **appositi incarichi a supporto** dell'intera procedura o di parte di essa, da individuare sin dai primi atti di gara.

Gli incarichi di PG, CSFP, DL, direzione dell'esecuzione, CSFE, di collaudo, nonché gli incarichi che la stazione appaltante ritenga indispensabili a supporto dell'attività del responsabile unico del procedimento, **vengono conferiti secondo le procedure di cui al presente codice in caso di importo inferiore alla soglia di 40.000 euro**, possono essere affidati in via diretta, ai sensi dell'[articolo 36, comma 2, lettera a\)](#).

L'affidatario non può avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi, rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, **con esclusione** delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. **Resta, comunque, ferma la responsabilità esclusiva del progettista.**

incompatibilità

(Art. 31 c.13 e c.14)



E' vietata, negli appalti pubblici di lavori **aggiudicati con la formula del contraente generale e nelle altre formule di partenariato pubblico-privato**,
l'attribuzione dei compiti di:
responsabile unico del procedimento,
responsabile dei lavori,
direttore dei lavori,
collaudatore
allo stesso contraente generale o soggetto aggiudicatario dei contratti di partenariato pubblico-privato **o soggetti ad essi collegati**.

Le centrali di committenza e le aggregazioni di stazioni appaltanti designano un RUP per le attività di propria competenza con i compiti e le funzioni determinate dalla specificità e complessità dei processi di acquisizione gestiti direttamente.

Il Progettista

Sono a carico delle stazioni appaltanti le **polizze assicurative** per la copertura dei rischi di natura professionale a favore dei dipendenti incaricati della progettazione. Nel caso di affidamento della progettazione a **soggetti esterni**, le polizze sono a carico dei soggetti stessi.

Il **((regolamento))** di cui al comma 2 individua anche i **criteri per garantire la presenza di giovani professionisti**, in forma singola o associata, nei gruppi concorrenti ai bandi relativi a incarichi di progettazione, concorsi di progettazione e di idee, di cui le stazioni appaltanti tengono conto ai fini dell'aggiudicazione.

All'atto dell'affidamento dell'incarico, i soggetti incaricati devono dimostrare di non trovarsi nelle condizioni di cui all'articolo 80 nonché il possesso dei requisiti e delle capacità di cui all'articolo 83, comma

C.S.F.P.

Il piano di sicurezza e di coordinamento e' il documento complementare al progetto esecutivo, finalizzato a prevedere l'organizzazione delle lavorazioni piu' idonea, per prevenire o ridurre i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, attraverso l'individuazione delle eventuali fasi critiche del processo di costruzione, e la definizione delle relative prescrizioni operative. Redatto secondo quanto previsto nell'allegato XV al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.

La stima dei costi della sicurezza derivanti dall'attuazione delle misure individuate rappresenta la quota di cui all'articolo 16, comma 1, punto a.2).

La relazione tecnica, corredata da tavole esplicative di progetto, deve prevedere l'individuazione, l'analisi e la valutazione dei rischi in riferimento all'area e all'organizzazione dello specifico cantiere, alle lavorazioni interferenti ed ai rischi aggiuntivi rispetto a quelli specifici propri dell'attivita' delle singole imprese esecutrici o dei lavoratori autonomi.

Il quadro di incidenza della manodopera e' il documento sintetico che indica, con riferimento allo specifico contratto, il costo del lavoro.

Il quadro definisce l'incidenza percentuale della quantita' di manodopera per le diverse categorie di cui si compone l'opera o il lavoro.



Coordinatore per la Sicurezza nella fase di progettazione

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione dell'opera, denominato coordinatore per la progettazione (CSP):

soggetto **incaricato**, dal **committente** o dal **responsabile dei lavori**, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 91

coordinatore in materia di sicurezza e di salute durante la realizzazione dell'opera, denominato coordinatore per l'esecuzione dei lavori (CSE):

soggetto **incaricato**, dal **committente** o dal **responsabile dei lavori**, dell'esecuzione dei compiti di cui all'articolo 92,

che **non può essere** il datore di lavoro delle imprese **affidatarie** o esecutrici o un suo dipendente o il responsabile del servizio di prevenzione e protezione (RSPP) da lui designato.



Il Verificatore

Art. 26. Verifica preventiva della progettazione

1. La stazione appaltante, nei contratti relativi ai lavori, verifica la rispondenza degli elaborati progettuali ai documenti di cui all'articolo 23, nonché la loro conformità alla normativa vigente. *☞ disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

2. La verifica di cui al comma 1 ha luogo prima dell'inizio delle procedure di affidamento; nei casi in cui è consentito l'affidamento congiunto di progettazione ed esecuzione, la verifica della progettazione redatta dall'aggiudicatario ha luogo prima dell'inizio dei lavori. *☞ disposizione modificata dal DLgs 56-2017 in vigore dal 20-5-2017*

La verifica del progetto

è finalizzata ad accertare la **conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni** funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare, negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

2. La verifica, sulla base dei criteri indicati, accerta in particolare:

- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilita' della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilita' dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilita' di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilita' delle opere, ove richiesto.



C.S.F.E.

Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione

Articoli 2 e 4

I coordinatori "possono" predisporre il PSC ed il fascicolo dell'opera utilizzando il modello semplificato quindi il coordinatore progettazione è libero di utilizzare questo modello o altre tipologie di modelli da molti anni largamente in uso;

l'importante è che nel documento siano riportate tutte le informazioni richieste dalla normativa, in dettaglio elencate nell'**allegato XV** del D.Lgs 81\08

Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE



c) Organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, **la cooperazione ed il coordinamento** delle attività nonché la loro **reciproca informazione**;

d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere;

a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi: delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro

b) Verifica l'idoneità del/dei POS delle imprese esecutrici la coerenza dei POS al PSC inoltre **adegua il PSC e il fascicolo in relazione all'esecuzione dei lavori e alle modifiche intervenute**

Coordinatore per la Sicurezza nella fase di esecuzione

Durante la realizzazione dell'opera, il CSE



Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione:

il coordinatore per l'esecuzione dà comunicazione dell'inadempienza all'azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti

e) segnala al committente (e) o al responsabile dei lavori, **previa contestazione scritta** alle imprese ed ai lavoratori autonomi interessati le inosservanze riscontrate e **propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto**

f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli adeguamenti effettuati dalle imprese interessate



PARTE II°
MODALITA' DI SCELTA DEL CONTRAENTE

La scelta del contraente.

Per quanto concerne la procedura di scelta del contraente,
il codice prevede 3 tipi di procedure:

aperte
ristrette
negoziate.

... Infine il ricorso alle procedure negoziate è condizionato da alcuni limiti.

Si parla di **procedura aperta** quando ci si riferisce a quella in cui ogni operatore economico interessato può presentare un'offerta.

Si parla di **procedura ristretta** quando possono partecipare alla procedura solo gli operatori precedentemente contattati dalla stazione appaltante.
(il codice prevede che "*le stazioni appaltanti utilizzano di preferenza le **procedure ristrette** quando il contratto non ha per oggetto la sola esecuzione, o quando il criterio di aggiudicazione è quello **dell'offerta economicamente più vantaggiosa***").

Si parla di **procedure negoziate** in quell caso cui "*le stazioni appaltanti consultano gli operatori economici da loro scelti e negoziano con uno o più di essi le condizioni dell'appalto.*

Il cottimo fiduciario costituisce procedura negoziata".

(il ricorso alle procedure negoziate è condizionato da alcuni limiti.)

Art. 123. (Scelta delle procedure)

La gara può essere indetta con una delle seguenti modalità:

Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano **procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate**

precedute da indizione di gara in conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione.

Gli enti aggiudicatori possono **altresì ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati per l'innovazione** in conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione.

le procedure di affidamento, sono **precedute dalla pubblicazione di un avviso** di indizione di gara con le modalità e nel rispetto dei termini stabiliti codice dei contratti.

a) **un avviso periodico indicativo a norma dell'articolo 127** se il contratto è aggiudicato mediante **procedura ristretta o negoziata**;

b) **un avviso sull'esistenza di un sistema di qualificazione a norma dell'articolo 128** se il contratto è aggiudicato **mediante procedura ristretta o negoziata o tramite un dialogo competitivo o un partenariato per l'innovazione**;

c) **mediante un bando di gara a norma dell'articolo 129.**

Art. 123. (Scelta delle procedure)

Nel caso di «***un avviso periodico se il contratto è aggiudicato mediante procedura ristretta o negoziata***» gli operatori economici che hanno manifestato interesse in seguito alla pubblicazione dell'avviso periodico indicativo **sono successivamente invitati a confermare il proprio interesse per iscritto.**

Nell'aggiudicazione di appalti di forniture, di lavori o di servizi, gli enti aggiudicatori utilizzano **procedure di affidamento aperte, ristrette o negoziate**

precedute da indizione di gara in conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione.

Gli enti aggiudicatori possono **altresì ricorrere a dialoghi competitivi e partenariati per l'innovazione** in conformità alle disposizioni di cui alla presente sezione.

Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una **procedura negoziata senza previa indizione di gara**, di cui **all'art. 63 (vedremo dopo)**

Procedura aperta

Art. 60.

QUALSIASI OPERATORE ECONOMICO INTERESSATO PUÒ PRESENTARE UN'OFFERTA IN RISPOSTA A UN AVVISO DI INDIZIONE DI GARA.

IL TERMINE MINIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE È DI 35 GIORNI DALLA DATA DI TRASMISSIONE DEL BANDO DI GARA.

LE OFFERTE SONO ACCOMPAGNATE DALLE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PER LA SELEZIONE QUALITATIVA.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, può essere ridotto a 15 giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'[allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1](#), sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di 5 giorni a il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte via elettronica.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.

Procedura ristretta

Art. 61.

QUALSIASI OPERATORE ECONOMICO INTERESSATO PUÒ PRESENTARE UN'OFFERTA IN RISPOSTA A UN AVVISO DI INDIZIONE DI GARA.

IL TERMINE MINIMO PER LA RICEZIONE DELLE OFFERTE È DI 35 GIORNI DALLA DATA DI TRASMISSIONE DEL BANDO DI GARA.

LE OFFERTE SONO ACCOMPAGNATE DALLE INFORMAZIONI RICHIESTE DALL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE PER LA SELEZIONE QUALITATIVA.

2. Nel caso in cui le amministrazioni aggiudicatrici abbiano pubblicato un avviso di preinformazione che non sia stato usato come mezzo di indizione di una gara, il termine minimo per la ricezione delle offerte, può essere ridotto a 15 giorni purché siano rispettate tutte le seguenti condizioni:

a) l'avviso di preinformazione contiene tutte le informazioni richieste per il bando di gara di cui all'[allegato XIV, parte I, lettera B, sezione B1](#), sempreché queste siano disponibili al momento della pubblicazione dell'avviso di preinformazione;

b) l'avviso di preinformazione è stato inviato alla pubblicazione da non meno di 35 giorni e non oltre 12 mesi prima della data di trasmissione del bando di gara.

2-bis. Le amministrazioni aggiudicatrici possono ulteriormente ridurre di 5 giorni a il termine di cui al comma 1, nel caso di presentazione di offerte via elettronica.

3. Le amministrazioni aggiudicatrici possono fissare un termine non inferiore a 15 giorni a decorrere dalla data di invio del bando di gara se, per ragioni di urgenza debitamente motivate dall'amministrazione aggiudicatrice, i termini minimi stabiliti al comma 1 non possono essere rispettati.

Art. 124. (Procedura negoziata con previa indizione di gara)

1. Nelle procedure negoziate con previa indizione di gara, **qualsiasi operatore economico può presentare una domanda di partecipazione in risposta a un avviso di indizione di gara, fornendo le informazioni richieste** dall'ente aggiudicatore per la selezione qualitativa.

2. Il **termine minimo per la ricezione delle domande di partecipazione** è fissato, in linea di massima, in non meno di **30 giorni** dalla data di **trasmissione del bando di gara** o, se come mezzo di indizione di gara è usato un avviso periodico indicativo, dalla data **dell'invito a confermare interesse** e non è in alcun caso inferiore a **15 giorni**.

3. **Soltanto gli operatori economici invitati dall'ente aggiudicatore** in seguito alla **valutazione delle informazioni fornite possono partecipare alle negoziazioni**.
Gli enti aggiudicatori **possono limitare il numero di candidati idonei** da invitare a partecipare alla procedura secondo quanto previsto dall'Art. 135 del C.Contr. (***Criteri di selezione qualitativa e avvalimento***).

4. Il **termine per la ricezione delle offerte** può essere fissato d'accordo tra l'ente aggiudicatore e i candidati selezionati, purché questi ultimi dispongano di un **termine identico** per redigere e presentare le loro offerte.

In **assenza di un accordo sul termine** per la ricezione delle offerte, il termine non può essere inferiore a **10 giorni** dalla data di invio dell'invito a presentare offerte.



Art. 125. (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)

1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata **senza previa indizione di gara** nei seguenti casi:

a) quando, in risposta a una procedura con previa indizione di gara, **non sia pervenuta alcuna offerta o alcuna offerta appropriata, né alcuna domanda di partecipazione o alcuna domanda di partecipazione appropriata, purché le condizioni iniziali dell'appalto non siano sostanzialmente modificate e purché sia trasmessa una relazione alla Commissione europea, su sua richiesta.**

Un'offerta non è ritenuta appropriata

se non presenta alcuna pertinenza con l'appalto ed è, quindi, manifestamente inadeguata, salvo modifiche sostanziali,
a rispondere alle esigenze dell'amministrazione aggiudicatrice e ai requisiti specificati nei documenti di gara.

Una domanda di partecipazione non è ritenuta appropriata

se l'operatore economico interessato deve o può essere escluso poiché non soddisfa i criteri di selezione stabiliti dall'amministrazione aggiudicatrice

Art. 125. (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)

1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

b) quando un appalto è destinato solo a **scopi di ricerca**, di sperimentazione, di studio o di sviluppo e non per rendere redditizie o recuperare spese di ricerca e di sviluppo, purché l'aggiudicazione dell'appalto non pregiudichi l'indizione di gare per appalti successivi che perseguano, segnatamente, questi scopi;

c) quando i lavori, le forniture o i servizi possono essere forniti **unicamente da un determinato operatore economico** per una delle seguenti ragioni:

1) lo scopo dell'appalto consiste nella creazione o nell'acquisizione di un'opera d'arte o **rappresentazione artistica unica**;

2) la **concorrenza è assente per motivi tecnici**;
L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

3) la **tutela di diritti esclusivi**, inclusi i diritti di proprietà intellettuale.
L'eccezione di cui al presente punto si applica solo quando non esistono sostituti o alternative ragionevoli e l'assenza di concorrenza non è il risultato di una limitazione artificiale dei parametri dell'appalto;

Art. 125. (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)

1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

d) nella misura strettamente necessaria quando, per ragioni di estrema urgenza derivanti da eventi imprevedibili dall'ente aggiudicatore, i termini stabiliti per le procedure aperte, per le procedure ristrette o per le procedure negoziate precedute da indizione di gara non possono essere rispettati. Le circostanze invocate per giustificare l'estrema urgenza non devono essere in alcun caso imputabili all'ente aggiudicatore;

e) nel caso di appalti di forniture per consegne complementari effettuate dal fornitore originario e destinate al rinnovo parziale di forniture o di impianti o all'ampliamento di forniture o impianti esistenti, qualora il cambiamento di fornitore obbligasse l'ente aggiudicatore ad acquistare forniture con caratteristiche tecniche differenti, il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbero incompatibilità o difficoltà tecniche sproporzionate;

Art. 125. (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)

1. Gli enti aggiudicatori possono ricorrere a una procedura negoziata senza previa indizione di gara nei seguenti casi:

f) per nuovi lavori o servizi consistenti nella ripetizione di lavori o servizi analoghi assegnati all'operatore al quale gli stessi enti aggiudicatori hanno assegnato un appalto precedente, a condizione che tali lavori o servizi siano conformi a un progetto a base di gara e che tale progetto sia stato oggetto di un primo appalto aggiudicato secondo una procedura di cui all'[articolo 123](#).

Il progetto a base di gara indica l'entità di eventuali lavori o servizi complementari e le condizioni alle quali essi verranno aggiudicati. La possibilità di ricorrere a tale procedura è indicata già al momento dell'indizione della gara per il primo progetto e gli enti aggiudicatori, quando applicano l'[articolo 35](#) tengono conto del costo complessivo stimato per i lavori o i servizi successivi;

g) per forniture quotate e acquistate sul mercato delle materie prime;

operatore economico per una delle seguenti ragioni:

Art. 125. (Uso della procedura negoziata senza previa indizione di gara)

1. Gli enti
aggiudicatori
possono ricorrere
a una procedura
negoziata senza
previa indizione
di gara nei
seguenti casi:

h) per gli acquisti d'opportunità, quando è possibile, in presenza di un'occasione particolarmente vantaggiosa ma di breve durata, acquistare forniture il cui prezzo è sensibilmente inferiore ai prezzi normalmente praticati sul mercato;

artistica unica;

i) per l'acquisto di forniture o servizi a condizioni particolarmente vantaggiose presso un fornitore che cessi definitivamente l'attività commerciale o presso il liquidatore in caso di procedura di insolvenza, di un accordo con i creditori o di procedure analoghe;

l) quando l'appalto di servizi consegue a un concorso di progettazione organizzato secondo le disposizioni del presente codice ed è destinato, in base alle norme previste nel concorso di progettazione, a essere aggiudicato al vincitore o a uno dei vincitori di tale concorso; in tal caso, tutti i vincitori del concorso di progettazione sono invitati a partecipare alle negoziazioni.

Art. 127. (Pubblicità e avviso periodico indicativo)

2. Gli enti aggiudicatori possono rendere nota l'intenzione di programmare appalti **pubblicando un avviso periodico indicativo** possibilmente entro il 31 dicembre di ogni anno.

Tali avvisi, che contengono le informazioni e sono pubblicati dall'ente aggiudicatore sul proprio profilo di committente.

Per gli appalti di importo pari o superiore alla soglia di cui all'[articolo 35](#), gli avvisi sono pubblicati anche dall'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea.

A tal fine gli enti aggiudicatori inviano all'Ufficio delle pubblicazioni dell'Unione europea una comunicazione che annuncia la pubblicazione dell'avviso periodico indicativo sul loro profilo di committente,
Tali avvisi contengono le informazioni

4. Gli avvisi di cui al comma 2 possono essere pubblicati sul profilo di committente quale pubblicazione supplementare a livello nazionale.

Il periodo coperto dall'avviso può durare al massimo 12 mesi dalla data di trasmissione dell'avviso per la pubblicazione.

Tuttavia, nel caso di appalti pubblici per servizi sociali e altri servizi specifici può coprire un periodo di 2 anni

Art. 77 - (Commissione giudicatrice)

La commissione è costituita da un **numero dispari** di commissari, non superiore a **5**, individuato dalla stazione appaltante e **può lavorare a distanza** con procedure telematiche che salvaguardino la riservatezza delle comunicazioni.

Nelle procedure di aggiudicazione di contratti di appalti o di concessioni, limitatamente ai casi di aggiudicazione con il criterio **dell'offerta economicamente più vantaggiosa (...)**

la valutazione delle offerte dal punto di vista **tecnico ed economico** è affidata ad una commissione giudicatrice, **composta da esperti nello specifico settore** cui afferisce l'oggetto del contratto.

I commissari sono scelti fra gli esperti iscritti all'Albo istituito presso l'ANAC di cui all'articolo 78 e, nel caso di procedure di aggiudicazione svolte da CONSIP S.p.a, INVITALIA Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. e dai soggetti aggregatori regionali di cui all'[articolo 9 del decreto legge 24 aprile 2014, n. 66](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 23 giugno 2014, n. 89](#),

Art. 77 - (Commissione giudicatrice)

I commissari non devono aver svolto né possono svolgere alcun'altra funzione o incarico tecnico o amministrativo relativamente al contratto del cui affidamento si tratta.

“La nomina del RUP a membro delle commissioni di gara è valutata con riferimento alla singola procedura.”

Essi sono individuati dalle stazioni appaltanti **mediante pubblico sorteggio** da una lista di candidati costituita da un numero di nominativi almeno doppio rispetto a quello dei componenti da nominare e comunque nel rispetto del principio di rotazione.

Tale lista è comunicata dall'ANAC alla stazione appaltante, entro cinque giorni dalla richiesta della stazione appaltante.

Coloro che, nel biennio antecedente all'indizione della procedura di aggiudicazione, hanno **ricoperto cariche di pubblico amministratore**, non possono essere **nominati commissari giudicatori** *relativamente ai contratti affidati* dalle Amministrazioni presso le quali hanno esercitato **le proprie funzioni d'istituto**.

La stazione appaltante può, in caso di affidamento di contratti **“per i servizi e le forniture”** di importo **inferiore alle soglie** di cui all'articolo 35 **“, per i lavori di importo inferiore a un milione di euro”** **o per quelli che non presentano particolare complessità**, nominare **“alcuni”** componenti interni alla stazione appaltante, nel rispetto del principio di rotazione **“escluso il Presidente”**.

Art. 77 - (Commissione giudicatrice)

I commissari sono scelti tra gli esperti iscritti nell'apposita sezione speciale dell'Albo, non appartenenti alla stessa stazione appaltante e, solo se non disponibili in numero sufficiente, anche tra gli esperti della sezione speciale che prestano servizio presso la stessa stazione appaltante ovvero, se il numero risulti ancora insufficiente, ricorrendo anche agli altri esperti iscritti all'Albo al di fuori della sezione speciale.

La nomina dei commissari e la costituzione della commissione devono avvenire dopo la scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte.

Si applicano ai commissari e ai segretari delle commissioni l'articolo 35-bis del D.Lgs 30/02/2001, n. 165, l'articolo 51 del codice di procedura civile, nonché l'articolo 42 del C.Ctr.

Sono **altresì esclusi** da successivi incarichi di commissario coloro che, in qualità di membri delle commissioni giudicatrici, abbiano **concorso, con dolo o colpa grave accertati** in sede giurisdizionale con sentenza non sospesa, all'approvazione di atti dichiarati illegittimi.

Art. 77 - (Commissione giudicatrice)

Il **Presidente della commissione** giudicatrice è individuato dalla stazione appaltante tra i commissari sorteggiati.

“La sussistenza di cause ostative o la dichiarazione di incompatibilità dei candidati devono essere tempestivamente comunicate dalla stazione appaltante all’ANAC ai fini dell’eventuale cancellazione dell’esperto dall’albo e della comunicazione di un nuovo esperto.”

Al momento dell’accettazione dell’incarico i commissari dichiarano l’inesistenza delle cause di incompatibilità e di astensione

“Le stazioni appaltanti, prima del conferimento dell’incarico, accertano l’insussistenza delle cause ostative alla nomina a componente della commissione giudicatrice

Le spese relative alla commissione sono inserite nel **quadro economico** dell’intervento tra le somme a disposizione della stazione appaltante.

Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentita l’ANAC, **è stabilita la tariffa di iscrizione all’albo** e il **compenso massimo per i commissari.**

I dipendenti pubblici sono gratuitamente iscritti all’Albo e ad essi **non spetta alcun compenso**, se appartenenti alla stazione appaltante.

Art. 78 - (Albo dei componenti delle commissioni giudicatrici)

1-bis. Con le linee guida di cui al comma 1 sono, altresì, disciplinate le modalità di funzionamento delle commissioni giudicatrici, prevedendo, di norma, sedute pubbliche, nonché sedute riservate per la valutazione delle offerte tecniche e per altri eventuali adempimenti specifici

È istituito presso l'ANAC, che lo gestisce e lo aggiorna secondo criteri individuati con apposite determinazioni, l'Albo nazionale obbligatorio dei componenti delle commissioni giudicatrici nelle procedure di affidamento dei contratti pubblici.

Ai fini dell'iscrizione nel suddetto albo, i soggetti interessati devono essere in possesso di requisiti di compatibilità e moralità, nonché di comprovata competenza e professionalità nello specifico settore a cui si riferisce il contratto, secondo i criteri e le modalità che l'Autorità definisce **“con apposite linee guida”**, valutando la possibilità di articolare l'Albo per aree tematiche omogenee, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente codice. Fino all'adozione della disciplina in materia di iscrizione all'Albo, si applica l'articolo 216, comma 12.

Stipulazione e approvazione del contratto

Dopo la fase di scelta del contraente e **l'aggiudicazione definitiva dell'appalto**, la stipula del contratto deve avvenire nel termine stabilito e cioè **60 giorni** dall'aggiudicazione definitiva e non prima di **30 giorni** dalla comunicazione ai contro interessati (*altre società concorrenti*).

In base a quanto previsto **dall'art. 11**, co. 13 del c.ctr, la **stipulazione del contratto deve avvenire** attraverso la redazione per iscritto del contratto (*atto notarile, forma pubblica amministrativa, scrittura privata o forma elettronica*).

Il **contratto stipulato è sottoposto alla condizione sospensiva dell'approvazione**, che indica il momento necessario affinché il contratto possa esplicare i suoi effetti.



L'approvazione deve avvenire entro i **30 giorni** successivi alla stipulazione del contratto salvo il caso in cui la legge non disponga un termine diverso, ha effetto retroattivo e può considerarsi la fase integrativa dell'efficacia del contratto.



Parte II°
L'esecuzione dell'opera

- 2. La verifica, sulla base dei criteri indicati, accerta in particolare:
- a) la completezza della progettazione;
- b) la coerenza e completezza del quadro economico in tutti i suoi aspetti;
- c) l'appaltabilità della soluzione progettuale prescelta;
- d) i presupposti per la durabilità dell'opera nel tempo;
- e) la minimizzazione dei rischi di introduzione di varianti e di contenzioso;
- f) la possibilità di ultimazione dell'opera entro i termini previsti;
- g) la sicurezza delle maestranze e degli utilizzatori;
- h) l'adeguatezza dei prezzi unitari utilizzati;
- i) la manutenibilità delle opere, ove richiesto.

Dunque, la **validazione del progetto**, sottoscritta dal responsabile del procedimento diviene soltanto **in un atto formale**.

La **verifica del progetto** è finalizzata ad accertare la **conformità della soluzione progettuale prescelta alle specifiche disposizioni** funzionali, prestazionali, normative e tecniche contenute nello studio di fattibilità, nel documento preliminare alla progettazione ovvero negli elaborati progettuali dei livelli già approvati.

Le verifiche dei progetti, nel caso di **lavori di importo < 20 milioni di euro**, possono essere effettuate dagli **uffici tecnici delle stazioni appaltanti** nel caso in cui il progetto sia stato redatto da progettisti esterni e sempre dagli **uffici tecnici delle stazioni appaltanti dotate di un sistema interno di controllo di qualità**, ove il progetto sia stato redatto da progettisti interni.

Art. 147 - Ufficio della direzione dei lavori

1. Per il coordinamento, la direzione ed il controllo tecnico-contabile dell'esecuzione di ogni singolo intervento le stazioni appaltanti, prima della gara, **istituiscono un ufficio di direzione lavori**, costituito da un direttore dei lavori ed eventualmente, in relazione alla dimensione e alla tipologia e categoria dell'intervento, da uno o più assistenti con funzioni di direttore operativo o di ispettore di cantiere.

2. L'ufficio di direzione lavori è preposto **alla direzione ed al controllo tecnico, contabile e amministrativo dell'esecuzione dell'intervento secondo le disposizioni che seguono e nel rispetto degli impegni contrattuali**.



Art. 148 - Direttore dei lavori

1. Il direttore dei lavori **cura che i lavori** cui è preposto **siano eseguiti a regola d'arte** ed in conformità del progetto e del contratto.
2. Il direttore dei lavori ha la responsabilità del coordinamento e della supervisione dell'attività di tutto **l'ufficio di direzione dei lavori**, ed interloquisce in via esclusiva con **l'esecutore** in merito agli aspetti tecnici ed economici del contratto.
3. Il direttore dei lavori ha la **specifica responsabilità dell'accettazione dei materiali**, sulla base anche del controllo quantitativo e qualitativo degli accertamenti ufficiali delle caratteristiche meccaniche di questi.
4. Al direttore dei lavori fanno carico tutte le attività ed i compiti allo stesso espressamente demandati dal codice o dal presente regolamento nonché:
 - a) **verificare periodicamente il possesso e la regolarità** da parte dell'esecutore e del subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti;
 - b) **curare la costante verifica di validità del programma di manutenzione**, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;
 - c) **provvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dell'inosservanza, da parte dell'esecutore**, della disposizione di cui all'articolo 118, comma 4, del codice.

Art. 149 - Direttori operativi

1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori.
2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti:
 - a) verificare che l'esecutore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture;
 - b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
 - c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi;
 - d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi;
 - e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive;
 - f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo;
 - g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti;
 - h) direzione di lavorazioni specialistiche.

Attività di ingerenza dal punto di vista dell'ufficio che la spiega (art. 101 codice)

Individuato dal RUP Ufficio da istituire prima dell'affidamento dei lavori

La direzione dei lavori è preposta alla **direzione** e al **controllo tecnico, amministrativo e contabile** dell'esecuzione dell'intervento affinché i lavori siano **eseguito a regola l'arte e in conformità al progetto** e al contratto

Il direttore dei lavori è l'interlocutore della p.a. durante lo svolgimento dei lavori

È compito dei funzionari tecnici della p.a. Affidamento a soggetti esterni per carenza di organico accertata e certificata dal responsabile del procedimento Entro 40.000 € in via diretta Può essere anche il progettista incaricato dalla p.a.

Dà avvio all'esecuzione del contratto

- Fornisce all'impresa affidataria tutte le istruzioni e direttive necessarie
- Redige verbale nel quale sono indicati
 - le aree e gli eventuali ambienti dove si svolgerà l'attività
 - la descrizione dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante

Può disporre **l'esecuzione anticipata** dei contratti di beni e servizi

Provvede all'avvio **dell'esecuzione in via d'urgenza**

Compiti

Verifica il **possesso e la regolarità da parte dell'appaltatore** della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei confronti dei dipendenti

Cura la costante verifica di validità del **programma di manutenzione**, dei manuali d'uso e dei manuali di manutenzione

Cura che i lavori siano **eseguiti conformemente** alle regole della tecnica ed in conformità al progetto esecutivo ed al contratto Con sorveglianza, istruzioni ed ordini di servizio **dirige tecnicamente l'esecuzione delle opere** e sovrintende alla compilazione della contabilità dei lavori

RUP e direttore esecuzione

Il Direttore **rispetta le disposizioni di servizio** eventualmente impartite dal Rup

Opera in autonomia in ordine al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell'esecuzione del contratto.

- presenta periodicamente al Rup un **rapporto** sull'andamento delle attività di esecuzione
- **propone modifiche e varianti** dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione da inviare al Rup
- comunica al Rup le **contestazioni insorte** circa aspetti tecnici del contratto e redige verbale delle circostanze contestate in contraddittorio

Subappalto

Verifica la presenza sul luogo dell'esecuzione del contratto delle imprese subappaltatrici autorizzate. Controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidate. Accerta le contestazioni dell'impresa affidataria sulla regolarità delle prestazioni eseguite dal subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all'impresa affidataria, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

Verifica il rispetto degli obblighi sui prezzi (105, comma 14). Segnala al Rup l'inosservanza da parte dell'impresa affidataria delle disposizioni in materia di subappalto (art. 105). Verifiche su avalimento

Strumenti per il controllo

Ordini di servizio - Devono essere comunicato al RUP

Processi verbali di accertamento di fatti - devono essere inviati al Rup entro cinque giorni

Relazioni per il RUP - Relazione particolareggiata sul grave inadempimento (art. 108, comma 3 codice) - Relazione riservata sulle riserve

Certificati

Contestazioni

Comunica al RUP le contestazioni insorte in relazione agli aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, redigendo in contraddittorio con l'impresa affidataria un verbale delle circostanze contestate. Dà immediata comunicazione al RUP delle **riserve** iscritte e trasmette nel termine di dieci giorni dall'iscrizione della riserva una propria relazione riservata.

Sospensione lavori

Il direttore ordina la sospensione dei lavori. Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore lo comunica al RUP affinché quest'ultimo disponga la ripresa delle prestazioni e indichi il nuovo termine contrattuale.

- Il direttore redige il verbale di ripresa lavori

Varianti

Le modifiche e le varianti devono essere autorizzate dal RUP. Il Direttore coadiuva il RUP fornendogli elementi necessari per le valutazioni. Il Direttore dell'esecuzione propone al RUP le modifiche nonché le varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita relazione

Esecuzione del Contratto: Le Variazioni Art. 106

Principio generale: Immodificabilità

Variazione prezzo:

- Lavori: metà dell'eccedenza sulla variazione del 10%
- Lavori, servizi e forniture complementari (non più contratto aggiuntivo ma variazione). Limite nei settori ordinari: 50% del prezzo

Condizioni eccezionali (“varianti”)

- 1) Circostanze imprevedute/imprevedibili
- 2) Non alterazione generale del contratto
- 3) Aumento prezzo <50% totale per ciascuna modifica

Modifiche non sostanziali:

- Soglie di importi negli atti di gara
- Le modifiche non incidono sulle originarie ammissioni dei concorrenti;
- Non alterazione dell'equilibrio economico
- Non estendono “notevolmente” l'ambito contrattuale

Errori progettuali:

- La variazione non supera le soglie comunitarie
- Inferiore al 5% per lavori
- Inalterata la natura complessiva del contratto

Nuovo contraente sostituisce l'originario aggiudicatario:

- presenza di clausola di revisione inequivocabile ai sensi del comma 1, lett . A)
- Il nuovo operatore succeda per causa di morte o contratto (ristrutturazioni societarie, insolvenza, etc.), purché non vi siano modifiche sostanziali al contratto



PARTE II°

LA CONSEGNA DELL'OPERA REALIZZATA

Il responsabile unico del procedimento controlla l'esecuzione del contratto congiuntamente al direttore dell'esecuzione del contratto.

I contratti pubblici sono soggetti a **collaudo per i lavori** per certificare che l'oggetto del contratto in termini di prestazioni, obiettivi e caratteristiche tecniche, economiche e qualitative sia stato realizzato ed eseguito nel rispetto delle previsioni contrattuali e delle pattuizioni concordate in sede di aggiudicazione o affidamento.

Per i contratti pubblici **di importo inferiore a 1.000.000 di euro** il certificato di collaudo dei lavori possono essere sostituiti dal **certificato di regolare esecuzione** rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori.

Il collaudo finale deve avere luogo **non oltre 6 mesi dall'ultimazione** dei lavori, salvi i casi di particolare complessità dell'opera da collaudare, per i quali il termine può essere elevato **sino ad 1 anno**. Il **certificato di collaudo** ha carattere **provvisorio** e assume carattere **definitivo** decorsi **2 anni** dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende **tacitamente approvato** ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. All'esito positivo del collaudo il responsabile unico del procedimento rilascia il **certificato di pagamento ai fini dell'emissione della fattura** da parte dell'appaltatore. Il certificato di pagamento è rilasciato **non oltre il 90° giorno** dall'emissione del *certificato di collaudo provvisorio* e non costituisce presunzione di accettazione dell'opera *(ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile)*.

Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, **l'appaltatore risponde per la difformità e i vizi dell'opera**, ancorché riconoscibili, **purché denunciati** dalla stazione appaltante **prima che il certificato di collaudo assuma carattere definitivo.**

Per effettuare le attività di controllo sull'esecuzione dei contratti pubblici le stazioni appaltanti **nominano tra i propri dipendenti o dipendenti di altre amministrazioni pubbliche da 1 a 3 componenti** con qualificazione rapportata alla tipologia e caratteristica del contratto

Collaudatore **statico debba essere iscritto all'Ordine di competenza da almeno 10 anni.**
(legge 1086 del 1971 e il DPR 380 del 2001)

Poiché le norme vigenti inducono le stazioni appaltanti a utilizzare un unico professionista **anche per svolgere la prestazione di collaudo tecnico-amministrativo**, il quale risulta essere spesso più complesso del collaudo statico, è logico ritenere che il requisito dell'obbligatorietà dell'iscrizione all'Albo debba valere per lo svolgimento di entrambe le prestazioni”.

E' sempre facoltà della stazione appaltante sostituire il certificato di collaudo con il certificato di regolare esecuzione (rilasciato per i lavori dal direttore dei lavori).

Quando si può usare il **certificato di regolare esecuzione**: Per i contratti di **lavori di importo inferiore a 1.000.000 di euro**.

Nei casi in cui è consentito il certificato di regolare esecuzione non si applica quanto disposto dall'articolo 102, comma 7, lettera d) del d.lgs. 50/2016 che stabilisce la totale **incompatibilità tra la nomina di collaudatore e l'incarico di direzione lavori** in quanto tale certificato, per i lavori, è redatto e sottoscritto proprio dal direttore dei lavori.

A cosa serve il certificato di regolare esecuzione?

Come nel caso del collaudo, **le finalità del certificato di regolare esecuzione restano:**

- verifica della conformità delle opere realizzate rispetto al progetto;
- rispondenza dei lavori eseguiti rispetto alla tempistica contrattuale;
- congruenza della contabilità con le liquidazioni effettuate;
- conformità delle lavorazioni eseguite con la normativa;
- esiti delle prove, verifiche e controlli di qualità dei materiali e delle lavorazioni.
- verifica della corretta applicazione dei Criteri Ambientali Minimi.

Per quanto riguarda i tempi di emissione, il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso **entro 3 mesi** dalla data di ultimazione dei lavori o dei servizi e forniture. Per i **lavori di importo inferiore a 40.000 euro** il certificato di regolare esecuzione può essere sostituito con **l'apposizione del visto del direttore dei lavori** sulle fatture di spesa (articolo 15, comma 3 del d.M. 49/2018).

Art. 102 – CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE